

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 626)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1964

Modificazione all'articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'Autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1, terzo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 686, stabilisce che, quando il valore dell'indennità di espropriazione depositata non superi le lire 2.500 e l'intestatario fornisca idonea malleveria, il Pretore può decretare lo svincolo, ancorchè non siano prodotti i titoli comprovanti la proprietà e la libertà del fondo espropriato.

Il predetto limite, che successivamente, con la legge 21 agosto 1949, n. 609, è stato aumentato a lire 50.000, non si appalesa ormai più adeguato al mutato valore della moneta, e perciò, con l'unito disegno di legge, si provvede al suo adeguamento, stabilendo un nuovo limite di lire 500.000.

Ancorchè non vi sia corrispondenza tra il limite anzidetto e l'attuale competenza generale per valore del Pretore in materia civile, tuttavia deve considerarsi che tale più semplice forma di svincolo, peraltro subordinata alla prestazione di idonea garanzia, è largamente invalsa nella pratica. Pertanto la fissazione di un limite inadeguato rispetto all'odierno valore della moneta potrebbe in concreto frustrare la finalità della norma, la quale, attribuendo a riguardo una particolare competenza al Pretore, come giudice più vicino alle parti, ha inteso appunto snellire e rendere economica il più possibile la procedura di pagamento delle indennità di esproprio.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, il limite di lire 2.500, fissato nel terzo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, ed elevato a lire 50.000 con la legge 21 agosto 1949, n. 609, è ulteriormente elevato a lire 500.000.